

***Duobus litigantibus, tertius... perit!* Il “referendum eutanasia legale” e la disponibilità della vita umana nel quadro costituzionale: la preminenza e decisività del principio personalista.**

di **Marco Ladu**

Sommario. **1.** Gli effetti manipolativi del “Referendum Eutanasia Legale”: un atto-fonte necessario e contingente in risposta all’inerzia del Legislatore e alle ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale. – **2.** La diromponente affermazione del principio di disponibilità della vita umana nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali: il calare del “Velo di Maya” e la preminenza e decisività del principio personalista – **3.** Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario: la Consulta non svolga un controllo preventivo di costituzionalità della normativa di risulta. – **4.** Brevi considerazioni conclusive anche alla luce del recente avvio dei lavori parlamentari sul tema del fine vita.

1. Gli effetti manipolativi del “Referendum Eutanasia Legale”: un atto-fonte necessario e contingente in risposta all’inerzia del Legislatore e alle ripetute sollecitazioni della Corte costituzionale.

Nell’anno 52 a.C., Marco Tullio Cicerone – in una delle sue principali opere politiche, il *De Legibus* – ebbe ad affermare quanto segue: «La salute del popolo sia la suprema delle leggi»¹.

¹ L’espressione latina «*Salus populi suprema lex esto*» si ritrova nella forma «*Salus rei publicae suprema lex esto*» all’interno dello stemma araldico dell’Esercito Italiano e, nel nostro sistema giuridico, potrebbe dunque indicare che la “salute” del popolo (intesa come “benessere” o “bene”) debba fungere da principio generale ispiratore, in particolare rivolto al legislatore, al quale spetta il delicato compito di stabilire le regole che disciplinano la convivenza e la partecipazione democratica del cittadino nel suo complesso. Naturalmente, si tratta di una massima non certo giuridicamente vincolante, ma di una semplice massima di indirizzo che può fungere da guida nelle riflessioni attorno a temi etici complessi, ove il popolo – che, per lo stesso Cicerone, è costituito da un’aggregazione di persone accomunate dal «*consensus iuris*» e dalla «*communio utilitatis*» (“condivisione del diritto” e “comunanza di interessi”) – è allo stesso tempo autore e destinatario delle regole giuridiche che si è dato per mezzo dei suoi rappresentanti o di chi, in virtù di un titolo legittimo, detiene il potere politico (cfr., tra gli altri, G. HAMZA, *Il potere (lo Stato) nel pensiero di Cicerone e la sua attualità*, in *Ridrom. Revista internacional de Derecho romano*, fasc. 10, 2013, pp. 1-25).

Prendendo le mosse da questa considerazione, il presente contributo intende offrire alcuni spunti di riflessione in tema di fine vita e di autodeterminazione della persona umana, tenuto conto della recente iniziativa referendaria promossa dall'Associazione Luca Coscioni², la quale oggi rappresenta, indubbiamente, almeno per due motivi, un punto di snodo nel dibattito relativo alla legalizzazione dell'eutanasia in Italia.

In primo luogo, il "Referendum Eutanasia Legale" si caratterizza e distingue per la peculiare, e non certo casuale, collocazione sotto il profilo temporale: esso ricade all'esito di un travagliato percorso intrapreso dalla Corte costituzionale (a fronte dell'inerzia del Parlamento italiano), che trova il suo recente sviluppo nella sentenza pronunciata dalla Corte d'assise di Massa in relazione al caso Trentini³. Nello specifico, pronunciandosi una prima volta nel 2018 (con l'ordinanza n. 207) ed una seconda volta nel 2019 (con la sentenza n. 242), la Consulta ha definito la questione sollevata nell'ambito del noto caso Antoniani-Cappato, dichiarando costituzionalmente illegittimo l'art. 580 c.p. «nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dagli artt. 1 e 2 della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*) [...] agevola l'esecuzione del proposito di suicidio,

² Sul portale dedicato al "Referendum Eutanasia Legale" è possibile leggere le motivazioni che hanno indotto ad avviare tale iniziativa. In particolare, secondo il comitato promotore, «Molte persone gravemente malate oggi non sono libere di scegliere fino a che punto vivere la loro condizione. Non hanno diritto all'aiuto medico alla morte volontaria, al suicidio assistito o ad accedere all'eutanasia come è invece possibile in Svizzera, Belgio, Olanda, Spagna, Canada, molti Stati degli Stati Uniti e sempre più Paesi nel mondo. Perché nonostante una proposta di legge di iniziativa popolare depositata nel 2013 e due richiami della Corte costituzionale, il Parlamento in tutti questi anni non è mai riuscito a discutere di eutanasia legale. Ecco perché, a fianco delle persone che non possono aspettare i tempi della politica e della giustizia, abbiamo deciso di dare la parola ai cittadini con un referendum» (cit. *Il Referendum. Le Ragioni. Perché un referendum?*, in www.referendum.eutanasialegale.it, ultimo accesso: 12 dicembre 2021).

³ I giudici della Corte d'assise di Massa, i quali sono stati chiamati a verificare, nel caso riguardante la morte di Davide Trentini, la penale responsabilità di Marco Cappato e Wilhelmine Schett (detta Mina Welby) in relazione al reato contestato di rafforzamento e agevolazione del suicidio (art. 580, c. 1 c.p.), hanno pronunciato sentenza di assoluzione nei loro confronti con la seguente formula: «assolve Cappato Marco e Schett Wilhelmine dal reato loro ascritto perché il fatto non sussiste quanto alla condotta di rafforzamento del proposito di suicidio e perché il fatto non costituisce reato quanto alla condotta di agevolazione dell'esecuzione del suicidio» (cit. Corte d'assise di Massa, sentenza 27 luglio 2020, n. 1, in www.associazionelucacoscioni.it, ultimo accesso: 7 dicembre 2021). La pronuncia, poi appellata dal Procuratore generale, è stata confermata in data 28 aprile 2021 dalla Corte d'assise d'appello di Genova.

autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»⁴. In altre parole, la Corte costituzionale ha coraggiosamente aperto la strada all'affermazione – «rivoluzionaria e incombente»⁵ – del principio di disponibilità della vita umana, seppur a fronte di particolari e tassative condizioni, le quali hanno suscitato un certo fermento in dottrina⁶. Inoltre, come sopra accennato, facendo seguito a quanto statuito dal Giudice delle leggi, la Corte d'assise di Massa, con la sentenza n. 1 del 2020, ha ulteriormente ampliato i confini tracciati, operando

⁴ Corte cost., sentenza 25 settembre 2019, n. 242.

⁵ Cit. T. PADOVANI, *Note circa il referendum sull'art. 579 c.p. e la portata sistematica della sua approvazione*, in *Giurisprudenza Penale Web*, fasc. 7-8, 2021, p. 3.

⁶ In relazione alle decisioni della Corte costituzionale sul caso Cappato, si vedano – tra gli altri – A. APOSTOLI, *Principi costituzionali e scelte di fine vita*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, fasc. 1, 2021, pp. 239-253; A. APOSTOLI, *Diritto penale e diritti costituzionali nella fase finale della vita al cospetto dell'evoluzione scientifica: la sentenza 242/19 della Corte costituzionale*, intervento nell'ambito del seminario "Le conseguenze della sentenza Cappato" organizzato dall'Associazione Luca Coscioni, in www.associazionelucacoscioni.it, ultimo accesso: 14 dicembre 2021; A. APOSTOLI, *Ancora qualche osservazione in tema di fine vita (sperando che la Corte non esiti oltre)*, in A. APOSTOLI, F. BIONDI, P. CARNEVALE, O. CHESSA, M. CECCHETTI, F. GALLO, I. PELLIZZONE, B. PEZZINI (a cura di), *Libertà fondamentali alla fine della vita. Riflessioni a margine dell'ordinanza 207 del 2018 della Corte costituzionale*, Firenze, 2019, pp. 103-117; F. S. MARINI, C. CUPELLI (a cura di), *Il caso Cappato. Riflessioni a margine dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018*, Napoli, 2019; B. PEZZINI, *Il diritto alla salute a quarant'anni dall'istituzione del servizio sanitario nazionale: le criticità strutturali di un diritto sociale*, in *BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto*, fasc. 2, 2019, pp. 113-146; C. SALAZAR, «Morire sì, non essere aggrediti dalla morte». *Considerazioni sull'ordinanza n. 207/2018 della Corte costituzionale*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 3, 2019, pp. 567-596; R. PESCATORE, *Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio*, in *Osservatorio costituzionale*, fasc. 1, 2020, pp. 343-362; F. PALAZZO, *La sentenza Cappato può dirsi "storica"?*, in *Politica del diritto*, fasc. 1, 2020, pp. 3-14; G. D'ALESSANDRO, O. DI GIOVINE (a cura di), *La Corte costituzionale e il fine vita. Un confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani*, Torino, 2020; A. RIDOLFI, *Il diritto di morire è un diritto costituzionalmente tutelato? (Considerazioni a partire dai casi Cappato-Antoniani e Trentini)*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 1, 2021, pp.1-72; A. PISANÒ, *Il re è nudo! La nuova forma di collaborazione tra potere legislativo e potere giudiziario nel caso Cappato, dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019*, in *Politica del diritto*, fasc. 1, 2020, pp. 63-88.

una «ridescrizione»⁷ della scriminante della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale introdotta dalla Consulta.

In secondo luogo, non appare superfluo mettere in luce la sensibilità rispetto alla tematica del fine vita dimostrata dal corpo elettorale a seguito dell'annuncio del "Referendum Eutanasia Legale". Ne è testimone l'ampia partecipazione alla raccolta firme organizzata dal comitato promotore, certamente agevolata dall'introduzione della possibilità di apporre la firma elettronica tramite identità digitale (S.P.I.D.) o carta d'identità elettronica (C.I.E.)⁸, ma che comunque dà prova della volontà di opporsi (o meglio, di reagire) ad un Parlamento inerte. Come è stato opportunamente osservato, «una proposta di referendum nasce sempre da una sorta di reazione allo stallo del Legislatore»⁹, ed il referendum che qui si commenta intende offrire una soluzione ad un problema che non deve più essere ignorato o sminuito. Sul punto, il presente articolo si apre con l'espressione latina «*duobus litigantibus, tertius... perit!*», con la quale – provocatoriamente – si vuole evidenziare che, nella contrapposizione tra la Corte costituzionale e il Legislatore italiano¹⁰, non vi è nessuno che gioisce: a farne le spese è chi

⁷ Cit. A. MASSARO, *La dipendenza da trattamenti di sostegno vitale nelle procedure di suicidio medicalmente assistito: ridescrizione o interpretatio abrogans? Note a margine della sentenza di assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby nel caso Trentini*, in *Giurisprudenza Penale Trimestrale*, fasc. 3, 2020, p. 106.

⁸ «Anche il numero di firme raccolte è senza precedenti. Un altro record arriva dalla firma digitale: è il primo referendum al mondo con valore legalmente vincolante ad essere proposto "online"» è quanto si legge nel comunicato di chiusura della raccolta firme, diramato agli organi di stampa dall'Associazione Luca Coscioni. Le firme complessivamente raccolte ammontano a 1,2 milioni, di cui quasi 400.000 mila in formato elettronico [cit. *Chiude il referendum eutanasia, oltre 1,2 milioni di firme (quasi 400.000 online) raccolte da più di 13.000 volontari in 6000 tavoli di raccolta in oltre 1000 comuni*, in www.referendum.eutanasialegale.it, 6 ottobre 2021 (ultimo accesso: 9 dicembre 2021)].

⁹ Cit. M. AINIS, *Fine vita, il referendum*, intervista di G. Di Fiore pubblicata sul quotidiano "Il Mattino", in www.referendum.eutanasialegale.it, ultimo accesso: 10 dicembre 2021.

¹⁰ Tale contrapposizione, oltre ad essere emersa a più riprese a livello mediatico e in dottrina, non è neppure celata dalla stessa Corte costituzionale, la quale, con il comunicato stampa del 22 novembre 2019, afferma «la Corte aveva quindi disposto, con l'ordinanza emessa lo scorso anno, un rinvio dell'udienza di trattazione delle questioni, in modo da consentire al Parlamento di intervenire in materia (si vedano anche i comunicati stampa del 24 ottobre e del 16 novembre 2018). Poiché non è stata approvata nessuna normativa, la Corte ha ritenuto di dover porre rimedio, comunque sia, alla violazione riscontrata» [cit. Corte cost., comunicato stampa del 22 novembre 2019, in www.cortecostituzionale.it, 22 novembre 2019 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021)]. La Consulta ha quindi posto nero su bianco l'esito infausto dell'auspicata riflessione e iniziativa del Parlamento «in uno spirito di leale e dialettica

quotidianamente lotta con la propria malattia e vede negato un suo diritto. Autorevole dottrina ha avuto modo di sottolineare che «Anche questa volta, dopo quasi due anni, il Parlamento non ha saputo svolgere il suo dovere di legislatore. A causa dell'assenza del Parlamento, le vicende gravi e dolorose in cui persone sono portate a chiedere di morire piuttosto che sopportare la vita cui sono costrette, sono da un lato oggetto del nuovo testo della legge penale derivante dalla sentenza della Corte costituzionale, ma dall'altro praticamente non risolvibili secondo quanto consentito dalla legge»¹¹. Appare innegabile, dunque, l'urgenza dell'intervento proposto per il tramite del referendum *de quo*: la parziale abrogazione dell'art. 579 c.p. – il quale racchiude in sé la fattispecie penale del c.d. "omicidio del consenziente" – consentirebbe di rendere legale in Italia la pratica dell'eutanasia attiva, restituendo dignità a chi, nella consapevolezza delle proprie scelte, è determinato a porre fine alla propria esistenza.

Sotto il profilo strettamente pubblicistico, il "Referendum Eutanasia Legale" appartiene al novero delle iniziative di cui all'art. 75 cost., configurando a pieno un esercizio di democrazia diretta. La previsione costituzionale, che fu oggetto di ampio dibattito in seno ai lavori dell'Assemblea costituente¹², consente – nelle materie non espressamente sottratte all'iniziativa referendaria indicate al secondo comma – di «deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge»¹³, su richiesta di cinquecentomila elettori ovvero, alternativamente, di cinque Consigli regionali.

In questa sede, tuttavia, è bene interrogarsi su quali siano gli effetti dell'iniziativa referendaria in questione. Come è noto, difatti, il referendum abrogativo produce effetti giuridici – essendo senza dubbio idoneo ad innovare l'ordinamento giuridico (c.d. *vis abrogans*) –, ma non sempre dello stesso segno. Se da un lato, come affermato dalla Corte costituzionale nella

collaborazione istituzionale» (cit. Corte cost., ordinanza 24 ottobre 2018, n. 207, §11 del *Considerato in diritto*).

¹¹ Cit. G. ZAGREBELSKY, *Perché sul fine vita deve decidere il popolo*, in www.lastampa.it, 26 giugno 2021 (ultimo accesso: 12 dicembre 2021).

¹² L'onorevole Vincenzo La Rocca definì il referendum abrogativo «nuovo nella vita costituzionale italiana, destinato ad aprir la via a una manifestazione diretta della sovranità popolare come base dell'edificio democratico, a dar modo al popolo di funzionare nel sistema quale ultima istanza; ma di cui non è opportuno abusare, perché il referendum, da misura democratica, non rischi di convertirsi in una misura antidemocratica, permettendo anche a una minoranza esigua di adoperare quest'arma o d'inforcare questo cavallo, per attraversare, ritardare o impedire in parte l'attività legislativa, come osservò l'onorevole Togliatti in sede di Commissione» (Cfr. *Appendici generali della Parte seconda – Discussioni generali dei Titoli I, II e III della Parte II* – in www.nascitacostituzione.it, ultimo accesso: 8 dicembre 2021).

¹³ Art. 75, c. 1, cost.

storica sentenza n. 29 del 1987, la «natura del referendum abrogativo nel nostro sistema costituzionale è quella di atto-fonte dell'ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria»¹⁴, dall'altro non è del tutto condivisibile considerare lo strumento referendario «idoneo a produrre un mero effetto ablatorio *sine ratione*»¹⁵. Già in passato, parte della dottrina ha precisato che quest'ultima osservazione si pone come «un mero *obiter dictum*, la cui efficacia persuasiva è molto più tenue di quella di un vero precedente ed [...] il presupposto di fatto su cui questa affermazione poggia, cioè l'inidoneità dell'abrogazione referendaria a conseguire un effetto sostitutivo e non semplicemente abrogativo [...] dipende da come è congegnato il testo normativo che si propone di abrogare e da come è conseguentemente redatto il quesito referendario»¹⁶. Nel caso di specie, ci troviamo davanti ad un quesito referendario la cui approvazione condurrebbe non soltanto all'abrogazione parziale di una fattispecie incriminatrice e, dunque, all'espunzione di parti di testo normativo con conseguenze meramente di segno "negativo" (in altri termini, all'esercizio di un'attività legislativa di carattere "cassativo" o "eliminativo"), ma anche dinanzi all'introduzione di fatto di una nuova norma. L'intervento operato sulla disposizione normativa racchiusa nell'art. 579 del codice penale, infatti, avrebbe carattere manipolativo, proprio perché idoneo ad innovare l'ordinamento giuridico rendendo lecita la pratica dell'eutanasia, in aperta contrapposizione alla volontà legislativa originaria, dalla quale si discosta al punto di rendere lecito ciò che prima non soltanto era illecito, ma addirittura punito con una sanzione di carattere penale (la reclusione da sei a quindici anni)¹⁷. Si precisa, onde scongiurare una pronuncia di inammissibilità per "eccessiva manipolazione" della Corte costituzionale, che gli effetti manipolativi del referendum abrogativo in questione rientrerebbero a pieno nella funzione "positiva" dell'istituto referendario, almeno se si guarda alle conseguenze generali prodotte a livello ordinamentale. Vi è, invero, chi propende per escludere gli effetti manipolativi del "Referendum Eutanasia Legale",

¹⁴ Corte cost., sentenza 3 febbraio 1987, n. 29, §1 del *Considerato in diritto*.

¹⁵ Corte cost., sentenza 3 febbraio 1987, *ibidem*, §2 del *Considerato in diritto*.

¹⁶ Cit. A. PIZZORUSSO, *Sull'ammissibilità di un referendum abrogativo di disposizioni abrogative o modificative di una precedente legge e implicitamente ripristinativo di disposizioni da questa abrogate o modificate*, in www.forumcostituzionale.it, 5 dicembre 2011 (ultimo accesso: 9 dicembre 2021).

¹⁷ In questo senso anche il prof. Tullio Padovani, secondo il quale «L'asse teleologico dell'art. 579 c.p. (e cioè la finalità politico-criminale ch'esso è destinato a realizzare) risulterebbe così letteralmente rovesciata: da norma-baluardo dell'indisponibilità del diritto alla vita a norma-riconoscimento della sua disponibilità» (cit. T. PADOVANI, op. cit., p. 2).

basandosi su di una interpretazione maggiormente stringente¹⁸. In ogni caso, in questa sede, si ritiene di preferire una impostazione ampia, la quale – come anticipato – tenga conto del fatto che questo referendum produrrebbe senz'altro effetti dirompenti, ampliando al massimo il margine di manovra rispetto a situazioni di sofferenza psichica o fisica e superando i limiti stessi imposti dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 242 del 2019. Invero, già in dottrina è stato segnalato che l'oggetto del quesito referendario e i suoi effetti, nel caso di esito positivo della consultazione, non appaiono del tutto allineati: l'eutanasia legale si distingue dalla legalizzazione dell'omicidio del consenziente (pur, forse, facendone parte in senso ampissimo, se si tiene conto del risultato raggiunto in concreto). Di conseguenza, l'obiettivo specifico del "Referendum Eutanasia Legale" appare molto più ampio rispetto a quello dichiarato nell'oggetto, il quale, difatti, potrebbe andare incontro ad una nuova denominazione¹⁹.

2. La dirompente affermazione del principio di disponibilità della vita umana nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali: il calare del "Velo di Maya" e la preminenza e decisività del principio personalista.

Una volta posto al centro del dibattito il principio di disponibilità della vita umana, la serietà e il rigore del giurista impongono una stringente valutazione circa la sua tenuta nel quadro dei diritti e delle libertà costituzionali nonché l'esigenza di un suo riconoscimento sotto il profilo giuridico.

Tuttavia, prima di esprimere qualche compiuta considerazione in merito, si rende necessario fare un passo indietro e porsi alcune domande preliminari: quando nasce la tutela dei diritti umani come oggi la si conosce nel nostro ordinamento giuridico? In che termini i diritti e le libertà fondamentali sono riconosciuti al singolo individuo (o alla singola persona) e a quale scopo?

Si muova dal primo interrogativo. Come è noto, nonostante dei diritti umani vi sia traccia già a partire dall'epoca medioevale e sia forte il richiamo alla concessione della *Magna Charta Libertatum* da parte del monarca inglese

¹⁸ Posizioni, queste, emerse anche nel corso del seminario giuridico "Referendum Eutanasia legale: verso la Corte costituzionale" organizzato dall'Associazione Luca Coscioni e tenutosi in data 20 dicembre 2021 a Roma. Un *abstract* del presente contributo è stato presentato nel corso di tale iniziativa.

¹⁹ Sul punto si veda, da ultimo, il recentissimo contributo della prof.ssa Giovanna Razzano, la quale evidenzia che «L'Ufficio centrale quindi, in conformità con le competenze attribuitegli dalla legge, ben potrebbe «stabilire», sentiti i promotori, una denominazione conforme all'oggetto del referendum» (cit. G. RAZZANO, *Le incognite del referendum c.d. «sull'eutanasia», fra denominazione del quesito, contenuto costituzionalmente vincolato e contesto storico*, in *Consulta Online*, fasc. 3, 2021, p. 975).

Giovanni Senzaterra (nel lontano 1215)²⁰, la prima compiuta elaborazione di un documento contenete la solenne formulazione e l'esplicito riconoscimento di tali diritti risale al 1789 con la *Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen*. Non è un caso che il primo articolo di questa dichiarazione richiami immediatamente il principio di libertà (nella precisa formulazione «Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti»²¹), il quale – in un'ottica sistematica – deve necessariamente raccordarsi con il successivo articolo quattro, il quale prevede che «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge»²². Già questo richiamo appare sufficientemente chiaro e atto a dimostrare la matrice libertaria e individualistica posta alla base del riconoscimento dei diritti umani (e delle c.d. "libertà negative"), ma che trova oggi un concreto bilanciamento nella funzione sociale e solidaristica dei diritti fondamentali, la quale sfocia, infine, in una più ampia tutela della dignità personale²³ e nel riconoscimento delle c.d. "libertà positive"²⁴.

²⁰ Per completezza, si ricordino anche le esperienze di Africa (con la proclamazione orale della "Carta Manden" nel 1222), America Latina (con le "Leggi nuove" del 1542) e Stati Uniti d'America (con la "Convenzione della Virginia" del 12 giugno 1776 prima e la "Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America" del 4 luglio 1776). Si tratta, a ben vedere, di tentativi parziali, che non costituiscono carte dei diritti fondamentali come oggi le si conoscono, ma che comunque sottendono il crescere nei secoli della sensibilità verso il riconoscimento di diritti e libertà in capo alla persona umana.

²¹ Articolo 1 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789*, testo disponibile in P. BISCARETTI DI RUFFIA, *Le Costituzioni di dieci Stati di "democrazia stabilizzata"*, Milano, 1994.

²² Articolo 4 della *Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789*, testo disponibile in P. BISCARETTI DI RUFFIA, op. cit.

²³ Sulla dignità della persona si vedano, per tutti, A. APOSTOLI, *La dignità sociale come fondamento delle democrazie costituzionali*, in *Variazioni su temi di diritto del lavoro*, fasc. 3, 2020, pp. 539-558; *La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell'ordinamento costituzionale*, in *Costituzionalismo.it*, fasc. 3, 2019, pp. 1-32; *Dignità della persona: superiorem non recognoscens (almeno per il costituzionalista)*, in V. ONIDA, *Idee in cammino*, Bari, 2019, pp. 219-238.

²⁴ Sulle c.d. libertà positive e i diritti sociali, si vedano, *ex multis*, A. PACE, *Eguaglianza e libertà*, in *Politica del diritto*, fasc. 2, 2001, pp. 155-178; M. LUCIANI, *Diritti sociali e integrazione europea*, in *Politica del diritto*, fasc. 3, 2000, pp. 367-406; L. FERRAJOLI, *Dignità e libertà*, in *Rivista di filosofia del diritto*, fasc. 1, 2019, pp. 23-32; M. VOLPI, *I diritti sociali. Introduzione*, in *Politica del diritto*, fasc. 1, 1999, pp. 3-6; E. DICHIOTTI, *Sulla distinzione tra diritti di libertà e diritti sociali: una prospettiva di filosofia analitica*, in *Quaderni costituzionali*, fasc. 4, 2004, pp. 733-762; S. VANTIN, *I diritti*

Per meglio comprendere quest'ultimo passaggio, e per rispondere al secondo interrogativo che ci si è posti, non si può prescindere dall'individuare la prospettiva etica che sottende alla concezione della cultura dei diritti fondamentali propria delle moderne democrazie costituzionali occidentali. Una prospettiva etica che Michael Ignatieff²⁵ – seppur argomentando circa il minimalismo dei diritti – indentifica nell'individualismo morale, il quale «protegge la diversità culturale, poiché una posizione individualistica deve rispettare i diversi modi in cui gli individui scelgono di vivere le loro vite»²⁶. Sulla base di queste premesse, è possibile fissare almeno due punti fermi: il riconoscimento dei diritti e delle libertà fondamentali contiene nel suo D.N.A. la libertà di agire singolarmente senza che si nuoccia agli altri; in un contesto democratico e plurale, fatto di diversità culturali, stare insieme significa non soltanto riconoscere ai singoli i propri diritti, ma anche prevederne di ulteriori allo scopo di regolare la società stessa e consentire la partecipazione democratica.

Sul solco di tale impostazione, l'articolo 2 della Costituzione italiana si rivela nella sua elevatezza quasi spirituale: «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»²⁷. Nel nostro ordinamento giuridico non vi è più spazio, dunque, per lo Stato (specie se totalitario) al cui servizio gli individui sono posti, piuttosto si cede il passo allo Stato garante dei diritti, allo Stato funzionalmente preposto ad assicurare «il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»²⁸.

sociali in tempo di crisi, in Rivista di filosofia del diritto, fasc. 2, 2015, pp. 427-436; L. R. PERFETTI, *I diritti sociali. Sui diritti fondamentali come esercizio della sovranità popolare nel rapporto con l'autorità*, in Diritto pubblico, fasc.1, 2013, pp. 61-130; E. LONGO, *I diritti sociali nella Costituzione italiana: un percorso di analisi*, in Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale, fasc. 2, 2017, pp. 201-236.

²⁵Michael Ignatieff (12 maggio 1947) è uno storico, accademico e scrittore di origini russe, «ha insegnato storia in diverse università, tra le quali Oxford, la California univ., la London univ. e la London school of economics, rivestendo anche il ruolo di direttore del Carr Center per i diritti umani presso la Harvard university. Si è interessato delle dinamiche dei conflitti etnici e delle problematiche sui diritti umani e sul diritto delle nazioni» (cit. Treccani, *Enciclopedia on line*, voce "Ignatieff Michael", in www.treccani.it, ultimo accesso: 11 dicembre 2021).

²⁶ Cit. M. IGNATIEFF, *Human rights as politics and idolatry*, Princeton, 2001, trad. it. *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Milano 2003, p. 59. Per una lettura critica del minimalismo dei diritti di Ignatieff si veda, per tutti, A. SCHIAVELLO, *La fine dell'età dei diritti*, in Etica & Politica, XV, fasc. 1, pp. 120-145.

²⁷ Art. 2 cost.

²⁸ Art. 3, c. 2, cost.

Il principio personalista²⁹ nasce, quindi, in seno all'Assemblea costituente, il cui resoconto dei lavori ci tramanda parole dalla portata storica pronunciate dall'onorevole Dossetti: «La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; [...] «ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che: «riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; [...] «che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione dello Stato»³⁰.

Ritornando al tema su cui verte il presente scritto, è proprio la precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato (il principio personalista, per l'appunto) unita al correlato dovere di solidarietà sociale e al principio-valore della dignità a fungere da perno nel ragionamento attorno al tema del fine vita. Come è già stato osservato, «Se quello alla vita è unanimemente qualificato come diritto fondamentale, è difficile non operare il ragionamento opposto, atteso che l'autodeterminazione (diritto alla) non può che essere il fondamentale diritto del singolo a decidere per sé stesso. Negare il diritto all'autodeterminazione in relazione a scelte individuali vale altresì ad escludere il principio di solidarietà sociale che la Carta del '48 proclama nel suo secondo articolo»³¹.

Dunque, vi è di più. Il principio di disponibilità della vita umana appare altrettanto chiaramente in linea con il dettato del primo comma dell'articolo 13 della Costituzione (in base al quale «La libertà personale è inviolabile»³²) e, quindi, con il diritto all'autodeterminazione della persona.

A ben vedere, ci troviamo di fronte al calare del "Velo di Maya", ad oggi rappresentato da una visione non già "solidaristica" e "universale" dei diritti fondamentali, ma "egoistica" e "particolare", propria di una corrente di pensiero (anche politica) animata da una intima convinzione religiosa, troppo

²⁹ Per una ricostruzione del principio si vedano, tra gli altri, A. RUGGERI, *Il principio personalista e le sue proiezioni*, in *Federalismi.it*, fasc.17, 2013, p. 1; A. VEDASCHI, *Il principio personalista*, in L. MEZZETTI (a cura di), *Principi costituzionali*, Torino, 2011, pp. 274-290.; V. BALDINI, *Sussidiarietà e valore personalista nello Stato costituzionale di diritto*, in *Sussidiarietà e diritti*, a cura di V. Baldini, Napoli, Satura, 2007, pp. 57-92; L. D'ANDREA, *Il principio di sussidiarietà tra radice personalistica e funzione conformativa del sistema normativo*, in *Iustitia*, fasc. 2, 2011, pp. 249 ss.

³⁰ Cfr. *Appendici generali dei Principi fondamentali e della Parte prima – I principi dei rapporti civili* – in www.nascitacostituzione.it, ultimo accesso: 10 dicembre 2021.

³¹ Cit. A. APOSTOLI, *Principi costituzionali e scelte di fine vita*, op. cit., p. 248.

³² Art. 13, c. 1, cost.

spesso ipocrita, che vorrebbe essere estesa ai più e talvolta addirittura imposta quale criterio di interpretazione dei principi e diritti costituzionali. In sintesi, non vi è dubbio che oggi il principio di disponibilità della vita umana si sia fatto strada nel nostro ordinamento e che esso non contrasti con il complessivo quadro costituzionale. Tuttavia, al riconoscimento di questo principio deve corrispondere la definizione della sua portata: fino a che punto ci si vuole spingere? Siamo sicuri di voler ipotizzare un "diritto alla morte" che, in buona misura, equivalga all'altra faccia della medaglia del diritto alla vita? Tale soluzione non appare né immediata né condivisibile nella sua assolutezza. Il "diritto alla morte", se mai fosse riconosciuto pienamente, dovrebbe essere circostanziato e disciplinato da regole che ne assicurino il corretto esercizio.

Di certo, quel che oggi possiamo ricavare dagli elementi giuridici a nostra disposizione è che, a seguito della sentenza n. 242 del 2019 della Corte costituzionale e del precedente intervento della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 (*Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento*), si è passati dalla totale indisponibilità del bene vita, ad una disponibilità condizionata. Di fronte a ciò, nulla può e nulla deve impedire l'attuazione nel nostro ordinamento di quanto stabilito dalla Consulta e, quindi, di una consapevole interruzione della vita umana subordinata al verificarsi di determinate condizioni. Non farlo significherebbe non solo contraddire apertamente l'analisi giuridica condotta da uno dei massimi organi di garanzia dello Stato e, di conseguenza, negare i diritti dallo stesso riconosciuti, ma anche tradire l'essenza della nostra Costituzione e dei principi in essa espressi, *in primis* quello personalista.

Un discorso a parte, come sopra accennato, deve invece farsi per un generico "diritto al suicidio", che ad oggi rientra comunque nella piena discrezionalità del Legislatore e che troverebbe spazio e applicazione nell'ordinamento giuridico italiano a seguito dell'esito positivo del "Referendum Eutanasia Legale" senza alcuna limitazione se non quella rappresentata dalla tutela dei soggetti vulnerabili³³. In questo caso, quindi, il referendum amplierebbe al

³³ A seguito dell'approvazione del quesito referendario, l'articolo 579 del codice penale sarebbe così modificato: «Chiunque cagiona la morte di un uomo, col consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Non si applicano le aggravanti indicate nell'articolo 61. Si applicano le disposizioni relative all'omicidio se il fatto è commesso: contro una persona minore degli anni diciotto; contro una persona inferma di mente, o che si trova in condizioni di deficienza psichica, per un'altra infermità o per l'abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti; contro una persona il cui consenso sia stato dal colpevole estorto con violenza, minaccia o suggestione, ovvero carpito con inganno». Il testo barrato corrisponde alla parte della disposizione normativa oggetto di abrogazione ad opera del referendum e, come è evidente, l'omicidio del consenziente resterebbe punito unicamente nelle ipotesi che coinvolgono i soggetti elencati (c.d. soggetti vulnerabili).

massimo la portata del principio di disponibilità della vita umana e resterebbe quindi auspicabile un intervento del Parlamento ai fini della regolamentazione dei casi e delle modalità di un "diritto a morire". Restano, infatti, senza risposta alcuni interrogativi: chiunque potrà procurare la morte di un soggetto che ha espresso la volontà di morire? In che modo il consenso dovrà essere prestato e chi ne accerterebbe la validità? Quali modalità esecutive per garantire il rispetto della dignità di chi intende porre fine alla propria vita? Sarà prevista una qualche forma di obiezione di coscienza?

Proprio per queste ragioni, in ogni caso il Parlamento dovrà dare prova di sé e, senza ignorare le istanze provenienti dal corpo elettorale nonché il percorso intrapreso dalla Corte costituzionale, intervenire finalmente su una materia che non può che essere di sua stretta competenza: in un sistema di democrazia rappresentativa, i parlamentari per primi sono chiamati a tradurre in legge le esigenze e i bisogni dei cittadini, a maggior ragione se questi si trovano in situazioni di estrema sofferenza. Ignorare le istanze provenienti dal corpo elettorale, in altre parole, tradisce il delicato compito affidato ai rappresentanti della Nazione (così definiti dall'articolo 67 della Costituzione italiana).

3. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario: la Consulta non svolga un controllo preventivo di costituzionalità della normativa di risulta.

Lo scorso 9 dicembre 2021, la Corte di Cassazione ha validato le firme depositate dal comitato promotore del "Referendum Eutanasia Legale". Il prossimo passo, ai sensi dell'art. 33 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*) sarà quello di superare il giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale.

Come è noto, tale giudizio si svolge a seguito dell'emanazione dell'ordinanza con la quale l'Ufficio centrale per il referendum, incardinato presso la Suprema Corte di Cassazione, dichiara la legittimità della pretesa referendaria. Il procedimento, poi, prevede lo svolgersi di un contraddittorio dinanzi alla Corte costituzionale riunita in camera di consiglio³⁴. All'udienza sono ammessi ad intervenire non soltanto i promotori dell'iniziativa, ma anche il Presidente del Consiglio dei Ministri (per i quali sarà possibile presentare memorie non oltre tre giorni prima della data fissata per la deliberazione), così come altri soggetti interessati³⁵.

³⁴ L'udienza deve svolgersi, secondo quanto disciplinato dall'art. 33 della Legge 25 maggio 1970, n. 352, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata pronunciata l'ordinanza di legittimità da parte dell'Ufficio centrale per il referendum.

³⁵ La Corte costituzionale, in proposito, ha chiarito che «il deposito di memorie non fa assumere la posizione di parte» ed allo stesso tempo che «si possa consentire

Quanto al merito del giudizio, l'articolo 33, comma 4 della citata Legge 25 maggio 1970, n. 352, stabilisce che «La Corte costituzionale, a norma dell'articolo 2 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, decide con sentenza da pubblicarsi entro il 10 febbraio, quali tra le richieste siano ammesse e quali respinte, perché contrarie al disposto del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione»³⁶. Il tenore testuale della disposizione lascia intendere, come inizialmente si è verificato³⁷, che il compito della Consulta sia meramente quello di valutare che la materia oggetto dell'iniziativa referendaria non rientri tra quelle espressamente vietate dal comma 2 dell'articolo 75 della Costituzione³⁸.

In realtà, a seguito di quanto stabilito con la storica sentenza 7 febbraio 1978, n. 16, la Corte costituzionale ha ampliato la portata del giudizio di

altresì l'ingresso di memorie provenienti da altri soggetti senza che costoro assumano la posizione di parti intervenienti e che se ne possa ammettere l'illustrazione, in limine alla decisione in camera di consiglio, come avviene per le memorie depositate dai soggetti indicati dalla legge, purché non si pregiudichi lo svolgimento del controllo di ammissibilità che deve tenersi, e concludersi, secondo una scansione temporale definita. Ciò per assicurare l'opportunità di accesso ad argomentazioni potenzialmente rilevanti, ai fini del decidere, in un procedimento, come quello in questione, teso a far valere i limiti obiettivi di ammissibilità del referendum risultanti dalla Costituzione, e non a giudicare su posizioni soggettive di parte. Nel caso di specie, non vi è ragione per escludere l'ammissione delle memorie depositate dai soggetti prima menzionati e la loro illustrazione in camera di consiglio» (cit. Corte cost., sentenza 7 febbraio 2000, n. 31, §2 del *Considerato in diritto*). Così, dunque, la Consulta ammette che altri soggetti interessati possano presentare memorie e intervenire nel corso della camera di consiglio.

³⁶ Art. 33, c. 4 della Legge 25 maggio 1970, n. 352 (*Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo*).

³⁷ Si pensi, ad esempio, al giudizio di ammissibilità che ha investito il referendum c.d. "sul divorzio". Nella stringatissima motivazione, la Consulta afferma che «a questa Corte, nella sede attuale, resta affidato soltanto il compito di verificare se la richiesta di referendum di cui si tratta riguardi materie che l'art. 75, secondo comma, della Costituzione esclude dalla votazione popolare: l'art. 2, primo comma, della citata legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e l'art. 33, quarto comma, della legge 25 maggio 1970, n. 352, danno questo limitato oggetto al giudizio che deve seguire all'ordinanza dell'Ufficio centrale. Il secondo comma del menzionato art. 75 della Costituzione fa divieto di sottoporre a votazione popolare le leggi concernenti materie tributarie e di bilancio, amnistia ed indulto, autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Ora, la domanda di referendum di cui si tratta riguarda la disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio; ed è perciò evidente che la legge a cui il referendum si riferisce, nel suo complesso e nelle singole sue disposizioni, non concerne materia rientrante tra quelle eccettuate dalla Costituzione» (cit. Corte cost., sentenza 25 gennaio 1972, n. 10, §3 del *Considerato in diritto*).

³⁸ Segnatamente, le leggi tributarie, le leggi di bilancio, le leggi di amnistia e indulto nonché le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.

ammissibilità in materia di referendum abrogativo, affermando che vi siano «non uno ma quattro distinti complessi di ragioni d’inammissibilità»³⁹, che sono ascrivibili almeno a tre gruppi di quesiti referendari: a) quelli aventi ad oggetto leggi costituzionali o leggi rafforzate; b) quelli non omogenei; c) quelli che mirano all’abrogazione di leggi o atti aventi forza di legge a contenuto c.d. “costituzionalmente vincolato”.

Queste considerazioni di ordine meramente teorico si reputano necessarie in quanto non deve escludersi che il giudizio di ammissibilità cui sarà sottoposto il quesito referendario sull’eutanasia legale possa scontare delle criticità, non tanto in relazione all’oggetto del quesito (che, come si è anticipato, potrebbe pure subire una variazione nella sua denominazione) quanto piuttosto rispetto alla natura della disposizione di cui all’art. 579 del codice penale. A ben vedere, infatti, la Consulta potrebbe intravedere nell’istituto dell’omicidio del consenziente una norma a contenuto “costituzionalmente vincolato”, la quale – una volta travolta dall’abrogazione, seppur parziale – potrebbe dare origine ad una normativa di risulta (o meglio, come si è detto, ad una nuova norma) il cui nucleo contrasterebbe con i principi e diritti costituzionalmente previsti. Un rischio questo che, nonostante tutti gli sforzi argomentativi compiuti in questa sede per fugare

³⁹ «In primo luogo, cioè, sono inammissibili le richieste così formulate, che ciascun quesito da sottoporre al corpo elettorale contenga una tale pluralità di domande eterogenee, carenti di una matrice razionalmente unitaria, da non poter venire ricondotto alla logica dell’art. 75 Cost.; discostandosi in modo manifesto ed arbitrario dagli scopi in vista dei quali l’istituto del referendum abrogativo è stato introdotto nella Costituzione, come strumento di genuina manifestazione della sovranità popolare. In secondo luogo, sono inammissibili le richieste che non riguardino atti legislativi dello Stato aventi la forza delle leggi ordinarie, ma tendano ad abrogare – del tutto od in parte – la Costituzione, le leggi di revisione costituzionale, le “altre leggi costituzionali” considerate dall’art. 138 Cost., come pure gli atti legislativi dotati di una forza passiva peculiare (e dunque insuscettibili di essere validamente abrogati da leggi ordinarie successive). In terzo luogo, vanno del pari preclusi i referendum aventi per oggetto disposizioni legislative ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato, il cui nucleo normativo non possa venire alterato o privato di efficacia, senza che ne risultino lesi i corrispondenti specifici disposti della Costituzione stessa (o di altre leggi costituzionali). In quarto luogo, valgono infine le cause d’inammissibilità testualmente descritte nell’art. 75 cpv., che diversamente dalle altre sono state esplicitate dalla Costituzione, proprio perché esse rispondevano e rispondono a particolari scelte di politica istituzionale, anziché inerire alla stessa natura dell’istituto in questione. Ma, anche in tal campo, resta inteso che l’interpretazione letterale deve essere integrata – ove occorra – da un’interpretazione logico-sistematica, per cui vanno sottratte al referendum le disposizioni produttive di effetti collegati in modo così stretto all’ambito di operatività delle leggi espressamente indicate dall’art. 75, che la preclusione debba ritenersi sottintesa» (cit. Corte cost., sentenza 7 febbraio 1978, n. 16, §3 del *Considerato in diritto*).

l'idea di una incompatibilità del principio di disponibilità della vita con il quadro costituzionale, deve comunque essere considerato. La Corte costituzionale, infatti, potrebbe giungere a sostenere che l'ampiezza degli effetti conseguenti all'approvazione del quesito oggetto del "Referendum Eutanasia Legale" sia tale da mettere in pericolo, nel suo complesso, il bene vita o la libertà personale, a fronte dell'assenza di ulteriori limitazioni all'esercizio del diritto di togliere la vita a qualcuno che abbia consapevolmente manifestato il suo libero consenso (perché, in concreto, tale condotta non sarebbe più perseguibile, a prescindere dalle modalità della sua attuazione). A ciò si aggiunga il rischio, come già osservato in precedenza, di una pronuncia di inammissibilità per "eccessiva manipolazione".

Viceversa, peggiore sarebbe il caso in cui la Consulta dovesse cedere alla tentazione di anticipare un giudizio di legittimità costituzionale della normativa di risulta. In questo caso, partendo dal presupposto che vi sarebbe un allargamento tale dell'oggetto del giudizio di ammissibilità da alterarne completamente la sua natura, il rischio concreto è quello che la Corte costituzionale, saggiamente preparata sull'argomento (in quanto autrice dell'ordinanza 207 del 2018 e della sentenza 242 del 2019), abbia già un'idea ben precisa di cosa tollerare o meno in una materia delicata come quella del fine vita, nel suo rapporto con i diritti e le libertà fondamentali. La tentazione, più specificamente, potrebbe essere quella di spingersi oltre e valutare, non soltanto la lesione di una disposizione normativa a contenuto costituzionalmente vincolato, ma anche l'illegittimità costituzionale del "diritto a morire" nel suo complesso, diritto che il "Referendum Eutanasia Legale" ammetterebbe sotto la forma del "suicidio assistito" o di quel che parrebbe essere un "suicidio per mano altrui".

Di fronte a questo scenario, è auspicabile che la Corte costituzionale valuti l'ammissibilità del quesito referendario sull'eutanasia legale in modo stringente, non tradendo i suoi stessi principi, da ultimo quello di considerare nella sostanza il bene vita come un bene disponibile. Pertanto, la Consulta dovrebbe accettare che un'iniziativa proveniente dal corpo elettorale, in risposta all'incapacità e all'inerzia del Parlamento, possa pure portare all'introduzione nel nostro ordinamento di uno spazio di libertà molto ampio e sempre suscettibile di essere coltivato da successive iniziative del Legislatore italiano. Si tratta, e non lo si deve ignorare, di un istituto di democrazia diretta espressivo della volontà del corpo elettorale e, quindi, del popolo sovrano.

Ciò che appare difficile sostenere è che il "Referendum Eutanasia Legale" porti ad un'alterazione del quadro normativo e all'introduzione di nuove disposizioni del tutto incoerenti e illegittime sotto il profilo costituzionale. Privare della vita qualcuno, con il consenso di lui, diventerebbe una condotta lecita, ma pur sempre necessariamente soggetta (nel caso in cui venisse

esercitata l'azione penale) alla valutazione di un giudice, al quale resterebbero a disposizione tutta una serie di istituti giuridici (di natura penale e non) che gli consentirebbero di punire condotte svincolate dal consenso o del tutto ultronee rispetto allo scopo che intende perseguire la legalizzazione dell'eutanasia (*rectius* dell'omicidio del consenziente).

4. Brevi considerazioni conclusive anche alla luce del recente avvio dei lavori parlamentari sul tema del fine vita.

In conclusione, in una prospettiva *de iure condendo*, ciò che si ha di fronte è l'esito di un referendum che potrebbe portare all'abrogazione parziale dell'art. 579 del codice penale, con tutta la serie di conseguenze di cui si è discusso fino ad ora. Inoltre, proprio negli utili giorni si assiste alla calendarizzazione e allo svolgimento dei lavori parlamentari in relazione a disegni di legge in materia di eutanasia e suicidio assistito, del quale è presente un testo unificato delle commissioni recante «*Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*»⁴⁰. Non si ritiene sia questa la sede opportuna per riprendere puntualmente tutte le proposte in campo, tuttavia ciò che già appare chiaro, anche agli occhi della cronaca, è il mancato accordo all'interno della maggioranza di governo sul tema in questione⁴¹ e la strenua contrarietà dell'opposizione.

Ciò che occorre scongiurare è che il disegno di legge sull'eutanasia faccia la fine del c.d. D.D.L. Zan⁴², poiché questa sarebbe l'ennesima conferma che il

⁴⁰ Si vedano le proposte di legge n. 2-1418-1586-1655-1875-1888-2982-3101-A e le relative schede dei lavori disponibili all'indirizzo internet www.camera.it, nonché il testo unificato delle commissioni recante «*Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita*» sempre disponibile sul portale istituzionale della Camera dei Deputati.

⁴¹ Tra gli altri, si vedano i seguenti articoli pubblicati dai principali organi di stampa: *Inizia la discussione alla Camera sul suicidio assistito, ma non c'è accordo dentro la maggioranza e difficilmente si arriverà al voto in tempi brevi*, in www.ilpost.it, 13 dicembre 2021 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021); *Eutanasia, tempi lunghi per il dibattito in Aula. Fdl: «No al ddl. Calpesta il valore supremo della vita»*, in www.ilsecoloditalia.it, 13 dicembre 2021 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021); *Legge eutanasia, Camera chiude discussione: tempi lunghi per ritorno in aula*, in www.adnkronos.com, 13 dicembre 2021 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021); *Fine vita, al via la discussione in Aula sul testo: «Rischia di essere affossato come il ddl Zan»*, in www.open.online.it, 13 dicembre 2021 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021); *È arrivato il primo via libera al testo sull'eutanasia. Ma resta il no del centrodestra*, in www.agi.it, 10 dicembre 2021 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021); *Eutanasia, la Camera rinvia ancora la discussione sulla proposta di legge. M5s: «Lega vuole dilazionare i tempi, inaccettabile»*, in www.ilfattoquotidiano.it, 18 novembre 2021 (ultimo accesso: 13 dicembre 2021).

⁴² Recante «*Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di*



Legislatore italiano non pare essere all'altezza delle "nuove" (si fa per dire) sfide etiche e delle istanze sociali che sono, invece, particolarmente sentite dal corpo elettorale. Che vi sia un ulteriore scollamento tra i nostri rappresentati e coloro che essi rappresentano? Si tratta, innegabilmente, di un antico problema, il quale pare essere destinato a non trovare una pronta soluzione.

In conclusione, il "Referendum Eutanasia Legale" rappresenta la chiave di volta, nel nostro ordinamento, sul tema dell'autodeterminazione e del fine vita. Una iniziativa coraggiosa, promossa da chi intende farsi carico del riconoscimento di un diritto, proponendo una soluzione concreta e attuale, capace di restituire la dignità a coloro i quali è stata per troppo tempo negata. Se non altro per questi motivi, il "Referendum Eutanasia Legale" merita di essere studiato, osservato e approfondito con attenzione, auspicandone l'esito positivo.

genere e sulla disabilità», approvato dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e definitivamente affossato dal Senato della Repubblica il 27 ottobre 2021, il quale ha deliberato il non passaggio all'esame degli articoli.